



IUS ET VIS

Associazione per gli Avvocati

*“Con diritto e con vigore difenderemo il cittadino
per ciò che è giusto nel rispetto della legalità”*

Monza, li 26 marzo 2021

Spett.le

CONSIGLIO DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI MONZA E BRIANZA

Piazza Garibaldi, 10

20900 Monza (MB)

c.a. Signor Presidente

Avv. Vittorio Sala

Email: info@ordineavvocatimonza.it

OGGETTO: MODALITÀ DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Avendo ricevuto plurime segnalazioni, soprattutto da parte di giovani Colleghi, scriviamo la presente in merito ai requisiti per l'iscrizione all'elenco degli Avvocati disponibili al Patrocinio a Spese dello Stato ed in particolare in relazione alla decisione assunta da questo COA, con delibera del giorno 8.07.2020, dalla quale emergono criticità, che meritano di essere segnalate e, auspicabilmente, risolte:

Al primo punto di detta delibera viene previsto che per l'iscrizione all'elenco *de quo* l'avvocato debba, oltre ad autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 81 D.P.R. 115/2012, allegare alla domanda una sintetica relazione esplicativa di almeno sette “affari” per ogni biennio precedente la domanda stessa, corredata da adeguata documentazione di supporto.

Gli incombenti posti a carico del difensore monzese – a differenza di quanto richiesto ai Colleghi di altri Fori – paiono oltremodo penalizzanti poiché vengono pretesi oneri ultronei che richiedono inutile dispendio di tempo e denaro.

Il difensore dovrebbe così necessariamente recarsi in cancelleria e/o in archivio, richiedere a proprie spese le copie di tutti gli atti / verbali a prova dello svolgimento effettivo dell'attività, nonché spendere il proprio tempo, sottraendolo all'attività professionale, per redigere almeno 14 relazioni esplicative.

Sede legale: Via Italia, 28 - 20900 Monza (MB)

C.F. 94625440154 – Partita IVA 08007190963

Fax: 039.2314237 - e-mail: info@iusetvis.it

Sito internet: www.iusetvis.it

PEC: iusetvis@pec.it



IUS ET VIS

Associazione per gli Avvocati

*“Con diritto e con vigore difenderemo il cittadino
per ciò che è giusto nel rispetto della legalità”*

Ciò appare in netto contrasto con la normativa di riferimento, la quale si limita a prevedere, quali criteri di ammissione all'elenco *de quo*, oltre all'iscrizione da almeno 2 anni all'Albo, il requisito dell'attitudine ed esperienza professionale specifica, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.

Tale delibera si pone anche in antitesi con i criteri previsti dai COA di altri Ordini, a noi limitrofi, i quali domandano esclusivamente l'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 81 TUSG

Ancora, viene richiesto che il difensore debba necessariamente indicare soltanto gli affari relativamente ai quali abbia posto in essere almeno un atto o un'attività nel periodo di riferimento.

Inoltre, a seguire, si precisa che la semplice ricezione del mandato difensivo, cui non abbia fatto seguito il compimento di alcuna attività da parte dell'avvocato, non soddisfa il requisito richiesto.

Innanzitutto, non si può non considerare che tra la nomina e l'inizio del processo potrebbero intercorrere, come di fatto accade nella realtà, anche anni. In quel lasso di tempo il difensore procede alla cosiddetta “fase di studio della controversia”. Viene da chiedersi, alla luce di tali previsioni, come possa l'Avvocato, in dette situazioni, dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività, che parrebbe non essere considerata secondo i criteri di questo COA, ma che di fatto è fondamentale e prodromica alla stesura di qualsivoglia atto ed allo svolgimento di qualsiasi attività professionale specifica. Auspicabile sarebbe ritenere che la produzione del mandato difensivo sia di per sé condizione idonea e sufficiente per dimostrare lo svolgimento dell'incarico.

In secondo luogo, seppur non specificato, sembra sottintendersi che gli “affari” oggetto di produzione debbano riguardare quelli nei quali l'Avvocato è “titolare” della pratica. Ciò comporta un evidente ostacolo per i colleghi neo Avvocati, posto che gli stessi, in fase di avviamento alla professione, si trovano spesso ad operare in sostituzione o su delega del *dominus* e potrebbero non totalizzare autonomamente i sette affari richiesti.

A tal proposito è paradossale che la delibera non contempli la possibilità che la maturazione dell'esperienza professionale si realizzi, in qualsivoglia materia, anche attraverso l'attività di



IUS ET VIS

Associazione per gli Avvocati

*"Con diritto e con vigore difenderemo il cittadino
per ciò che è giusto nel rispetto della legalità"*

sostituzione, giudiziale o meno, del titolare dell'“affare”, posto che in ambito penale – vedasi l'art. 1 del Regolamento in materia di difese d'ufficio – detta possibilità è espressamente contemplata.

Lo schema così realizzato viene a determinare un evidente paradosso: il giovane Avvocato, in alcuni casi già iscritto alle liste dei difensori d'ufficio, si troverà, da un lato, nell'impossibilità di assistere un cliente che, avendone i requisiti, gli chieda di seguirlo con il “gratuito patrocinio” e, dall'altro, nell'impossibilità di rinunciare all'incarico conferitogli per Legge.

Da ultimo, è stato previsto per il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 che il numero degli “affari” richiesti sarebbe stato ridotto in misura proporzionale. Ad oggi, visto il perdurare della situazione emergenziale, non è dato sapere nulla in merito alla prospettata riduzione.

Ben si comprendono, insomma, le criticità insite nella delibera dell'8 luglio u.s., cui ad oggi non ha fatto seguito alcun aggiornamento.

Riteniamo che sia precipuo dovere del COA rimuovere quegli ostacoli che di fatto penalizzano tutti, ed in particolare i giovani avvocati monzesi, peraltro, oggi, più esposti alle contingenze dell'emergenza pandemica.

In un momento tanto difficile è dovere del nostro COA semplificare le procedure, uniformandosi ai criteri più snelli – ma comunque efficaci – praticati altrove e non certo ingolfarle con discutibili bizantinismi che non giovano a nessuno, compreso lo stesso COA le cui delibere ammissive devono poi essere necessariamente adottate previa visione della copiosa documentazione richiesta.

Con l'auspicio che le nostre segnalazioni possano essere recepite e condivise, restiamo in attesa un pronto riscontro e porgiamo nel contempo i nostri migliori saluti.

Il Presidente

Avv. Franco Balconi
